

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 19 MAGGIO 2017

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI PF 2017**

Si riepilogano le principali novità del modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativo all'anno d'imposta 2016, che da quest'anno non si chiama più unico ma Modello Redditi.

Pagina 4

- **DETRAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA RAGAZZI**

Tra gli oneri detraibili da portare in detrazione vi sono anche le spese sostenute per la pratica sportiva dei ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Si riepilogano di seguito le corrette modalità di riporto in sede di dichiarazione dei redditi.

Pagina 15

- **TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI**

Si riepilogano in questa scheda i termini di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2017, comprese le scadenze di rateazione nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento dilazionato.

Pagina 18

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE ENTRO IL 31.5.2017**

Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo l'opzione per l'estromissione degli immobili strumentali posseduti al 31.10.2016 dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale da esercitare entro il 31.05.2017.

Pagina 21

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agazia in ordine cronologico

Pagina 26

- **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agazia in ordine cronologico

Pagina 26

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 19.05.2017 AL 02.06.201**

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it*

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Jobs act lavoratori autonomi: le principali novità

Il Jobs Act del lavoro autonomo è stato approvato definitivamente in Parlamento, ma è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo contiene molte novità, le principali sono:

- ◆ Estensione delle tutele delle transazioni commerciali tra imprese, amministrazioni pubbliche e lavoratori autonomi e previsione di clausole che vengono considerate abusive e senza effetto in quanto dannose per il lavoratore autonomo.
- ◆ Estensione delle tutele previdenziali e sociali, sia per quanto riguarda l'indennità di maternità che l'indennità in caso di infortunio o malattia.
- ◆ Eliminazione del limite di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
- ◆ Eliminazione delle spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente dai compensi in natura per il professionista.
- ◆ La promozione da parte delle amministrazioni pubbliche della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e favorendo la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Erogazioni liberali: detrazione possibile anche con attività indiretta

Con la Risoluzione 59/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire della detrazione al 19% per le persone fisiche o della deducibilità per i soggetti Ires, delle erogazioni liberali in denaro a favore di un'associazione che svolge attività nel settore dello spettacolo musicale

- ◆ in modo diretto,
- ◆ in modo indiretto cioè trasferendo parte delle somme raccolte ad altro ente, che le utilizza esclusivamente per l'attività legata al settore dello spettacolo, a condizione che "le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato".

Prestazioni sanitarie in farmacia 2017: esenzione IVA

Sono esenti da Iva esclusivamente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione che vengono effettuate da soggetti abilitati all'esercizio della professione. È questo uno dei chiarimenti forniti dalle Entrate con la risoluzione 60/E che individua, inoltre, nello scontrino "parlante", il corretto metodo di certificazione dei corrispettivi. In particolare, l'esenzione Iva è subordinata al duplice requisito

- ◆ della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione)

- ◆ di colui che la rende (soggetti abilitati all'esercizio della professione).

Riforma del terzo settore 2017 e dell'impresa sociale 2017

Il Consiglio dei ministri di venerdì 12 maggio ha approvato, in esame preliminare i seguenti tre decreti legislativi:

- ◆ **Codice del Terzo settore:** Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore. Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Registro unico nazionale del Terzo settore".
- ◆ **Revisione della disciplina in materia di impresa sociale:** Vengono specificati i requisiti per essere considerati impresa sociale, e gli adempimenti necessari ai fini della trasparenza come la pubblicazione del bilancio sociale sul sito internet dell'impresa.
- ◆ **Disciplina dell'istituto del "cinque per mille" dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef):** Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale.

Bonus strumenti musicali 2017: aggiornato l'elenco dei licei

L'Agazia delle Entrate con un provvedimento ha aggiornato l'elenco dei licei per i quali gli studenti iscritti possono beneficiare del bonus "Stradivari" 2017 che spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti nell'anno accademico 2016-2017 o 2017-2018

- ◆ *ai licei musicali,*
- ◆ *ai corsi preaccademici,*
- ◆ *ai corsi del precedente ordinamento,*
- ◆ *ai corsi di diploma di I° e II° livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica.*

Il contributo si applica agli acquisti effettuati nel 2017, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale e, comunque, in misura non eccedente 2.500 Euro.

Concludiamo con la Circolare pubblicata dal CNDCEC. Il Consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti ha infatti emanato un documento sugli obblighi di assicurazione professionale per danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, compresa la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente, specificando che:

- ◆ le polizze stipulate dal titolare dello studio devono estendersi anche ai danni provocati da dipendenti, consulenti e praticanti;
- ◆ se il dipendente dello studio assume incarichi direttamente con la clientela è obbligato a stipulare una propria assicurazione individuale;
- ◆ nel caso di uno studio associato la polizza assicurativa dello studio può prevedere espressamente la copertura per associati e consulenti;

- ◆ nel caso di società tra professionisti la sottoscrizione di polizze individuali non esime dall'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione della STP .

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Novità del Modello Redditi PF 2017

Si riepilogano le **principali novità del modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche** relativo all'anno d'imposta 2016.

Si ricorda che da quest'anno il modello non si chiama più Unico, ma Redditi, a seguito dell'eliminazione della possibilità di presentare la dichiarazione Iva in forma unificata.

Il Modello Redditi PF deve essere presentato entro i termini seguenti:

- ◆ dal 2.5.2017 al 30.6.2017 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea presso gli uffici postali;
- ◆ entro il 2.10.2017 (il 30.9.2017 cade di sabato) se la presentazione viene effettuata in via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

NOVITA' DEL MODELLO REDDITI PF 2017	
FRONTESPIZIO	<p>Nel riquadro "Tipo di dichiarazione":</p> <ul style="list-style-type: none">◆ sono state eliminate le caselle "Redditi" e "Iva" in quanto la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 641, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Per lo stesso motivo anche il quadro RX ha subito una "riduzione": la sezione III, dedicata alla determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta fino al modello Unico 2016, è stata eliminata dal modello Redditi 2017;◆ è stata eliminata la casella "Dichiarazione integrativa a favore". Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa "a sfavore".
	<p>Nel riquadro "Visto di conformità" è stata eliminata la casella "Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA"; anche tale modifica è intervenuta poiché la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei</p>

	redditi.
QUADRO DI	<p>A seguito dell'equiparazione del termine per la presentazione dell'integrativa "a favore" a quello previsto per l'integrativa "a sfavore" (31 dicembre del quinto anno successivo) è stato introdotto il quadro DI.</p> <p>Ricordiamo infatti che la suddetta novità legislativa ha previsto che il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dall'integrativa a favore, nel caso in cui questa sia presentata oltre il termine per la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, possa essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa stessa e debba essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata l'integrativa.</p> <p>Il quadro DI è quindi riservato a chi ha presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, per segnalare il relativo maggior credito.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se nel corso del 2016 sono state presentate più integrative relative a differenti periodi d'imposta, va compilato un distinto rigo per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta; ◆ nella colonna "Periodo d'imposta" deve essere indicato l'anno cui si riferisce l'integrativa (ad esempio, per Unico 2013 va indicato l'anno 2012), mentre nella colonna 2 va riportato il codice tributo relativo al credito derivante dall'integrativa (ad esempio, 2003 per il saldo Ires). <p>A seguito delle novità sopraesposte è stato eliminato il quadro "Errori contabili" presente nel quadro RS fino al modello Unico PF 2016.</p>
PREMI RISULTATO	<p>In seguito all'intervento normativo operato dalla Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 208/2015) in materia di tassazione di favore dei premi di risultato di ammontare variabile, dal 2016 l'agevolazione è stata messa a regime, con un tetto di accesso a 50.000 euro di redditi da lavoro dipendente nell'anno precedente e un limite di premi assoggettabili alla tassazione sostitutiva fissato a 2mila euro lordi (è elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).</p> <p>L'agevolazione, inoltre, è stata estesa alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali pari al 10%; ◆ se i premi, invece, sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna imposta.
LAVORATORI IMPATRIATI	<p>In presenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (le disposizioni di attuazione sono previste nel D.M. 26 maggio 2016), per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente</p>

	<p>prodotto nel nostro Paese.</p> <p>Nel quadro RC, Sezione I – Redditi di lavoro dipendente nella casella "Casi particolari" va indicato il codice "4" se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero.</p>
<p>QUADRO RA TERRENI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI</p>	<p>Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola, ai fini della determinazione dei redditi dominicale e agricolo, non va più operata l'ulteriore rivalutazione che, nel 2015, si applicava nella misura del 30%.</p> <p>Inoltre, per i terreni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ concessi in affitto per usi agricoli per almeno 5 anni a giovani imprenditori under 40 con la qualifica di coltivatore diretto/IAP (ossia tale qualifica viene acquisita entro 2 anni dalla stipula del contratto); ◆ non si applica neppure l'ordinaria rivalutazione dell'80%/70%.
<p>SCHOOL BONUS</p>	<p>Per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.</p> <p>Le erogazioni liberali devono essere destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti; ◆ agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti. <p>Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.</p>
<p>CREDITO IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA</p>	<p>È riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali (l'art. 1, comma 982, della L. 28 dicembre 2015, n. 208).</p> <p>Il credito d'imposta è determinato applicando la percentuale del 100% all'importo delle spese indicate nell'istanza.</p> <p>Il credito d'imposta, una volta riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è utilizzabile in compensazione mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; ◆ in alternativa può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi.
<p>QUADRO RP ONERI E SPESE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A decorrere dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l'importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19% (art. 5 della L. 22 giugno 2016, n. 112). Il codice da inserire è il "38". L'importo per i premi non deve complessivamente superare 750 euro al netto dei premi per le assicurazioni

aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (se presenti da indicare con il codice "36", per un importo non superiore a 530 euro);

- ◆ a decorrere dall'anno d'imposta 2016 è possibile fruire della **deduzione del 20% per le erogazioni liberali**, donazioni e altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, **a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza** (art. 6 della L. 22 giugno 2016, n. 112). Nel rigo RP26 occorre indicare il codice "12";
- ◆ l'art. 1, comma 74, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha prorogato al 31 dicembre 2016 l'innalzamento della percentuale di detrazione, dal 36% al 50%, spettante ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l'incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000; il comma 75 dell'art. 1 della Legge di Stabilità del 2016 ha ampliato le ipotesi in cui è possibile fruire del "**bonus mobili**", individuando specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato **da 10.000 a 16.000** euro il limite massimo di spesa detraibile (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7 del 31 marzo 2016). Più precisamente, l'agevolazione prevede che alle **giovani coppie**, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 (prorogato al 2017) hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. A tal fine è necessario compilare il **rigo RP58**;
- ◆ è riconosciuta la detrazione del 19% dell'importo dei **canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale**, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro (art. 1, comma 182 e seguenti, della L. 28 dicembre 2015, n. 208). L'importo dei canoni di leasing non può superare:
 - ✓ il limite di 8.000 euro annui - se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
 - ✓ il limite di 4.000 euro annui - se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.Il prezzo di riscatto non può superare:
 - ✓ il limite di 20.000 euro - se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
 - ✓ il limite di 10.000 euro - se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.A tal fine è necessario compilare il **rigo RP14**;
- ◆ a chi nel 2016 ha **acquistato un'abitazione di classe energetica A o B** è riconosciuta la detrazione del 50% dell'IVA pagata nel 2016.
Nel rigo RP59 vanno indicati i seguenti dati:
 - ✓ Colonna 1 (Numero rata): indicare il numero di rata che per l'anno 2016 sarà pari a 1;
 - ✓ Colonna 2 (Importo IVA pagata): indicare l'importo dell'IVA pagata dall'impresa da cui è stato acquistato l'immobile;

✓ Colonna 3 (Importo rata): indicare l'importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l'ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata nella colonna 2.

- ◆ è riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative** (l'art. 1, comma 88, della L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Tali dispositivi devono, in particolare:

- ✓ mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- ✓ mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- ✓ consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Per tali spese occorre compilare i **Righi da RP61 a RP66**. Il **codice** da inserire nella **colonna 1 ("Tipo di intervento")** è **"7"** (Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto).

- ◆ la Legge di Bilancio 2017 è intervenuta sull'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR, incrementando, con effetto retroattivo al 2016, l'importo massimo detraibile relativo alle **spese di frequenza di scuole dell'infanzia**, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, da indicare nel modello Redditi PF nei righi da **RP8 A RP13 con il codice "12"**.

Più precisamente, se in precedenza era prevista la detraibilità per una spesa annua massima di 400 euro, il limite, per alunno o studente, è pari a:

- ✓ 564 euro per l'anno 2016;
- ✓ 717 euro per l'anno 2017;
- ✓ 768 euro per l'anno 2018;
- ✓ 800 euro a decorrere dall'anno 2019.

Per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, previste alla lettera e) dell'art. 15, comma 1, del TUIR, da inserire con il codice "13", non sono state apportate modifiche.

QUADRO RS	<p>Nel quadro RS del modello Redditi PF 2017 si evidenzia eliminazione del prospetto sugli "Errori contabili" contenuto nel modello Unico PF 2016, la cui compilazione viene meno a seguito delle novità apportate dall'articolo 5 del Dl 193/2016 all'articolo 2 del Dpr 322/1998, con il quale sono stati ampliati i termini entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione "a favore". Quindi, non è più applicabile la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013, riguardante la correzione degli errori contabili in bilancio.</p> <p>Sempre nel quadro RS è stato modificato il rigo RS37, dedicato all'indicazione dell'agevolazione c.d. "ACE" (aiuto alla crescita economica), al fine di recepire le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 che hanno, tra l'altro, modificato le modalità di determinazione dell'agevolazione riconosciuta alle imprese individuali, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali (art. 1, commi da 550 a 553, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).</p>
QUADRO RG	<p>Nel quadro RG:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ tra i componenti negativi è stato eliminato il rigo RG21. Non sono più indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, per la quota deducibile a seguito della abrogazione dei commi da 10 a 12- bis dell'art. 110 del TUIR;◆ il Dm 30 luglio 2015 ha fissato le disposizioni attuative dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della Stabilità 2015 (legge 190/2014), riguardanti il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. "patent box"). In base alla norma, se la quota di reddito agevolabile è determinata su un bene utilizzato "direttamente", il suo contributo economico alla produzione del reddito complessivo è determinato in base a un apposito accordo conforme ("ruling"). Ebbene, il decreto ministeriale ha previsto che l'opzione ha efficacia dal periodo d'imposta in cui è presentata la richiesta di ruling, in deroga alla regola generale secondo cui l'opzione riguarda il periodo d'imposta nel corso del quale essa è comunicata; per "limitare" gli effetti, in attesa della stipula dell'accordo, i soggetti beneficiari determinano il reddito d'impresa in base alle regole ordinarie. Al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sottoscrizione del ruling. A tale fine tra i componenti

	<p>negativi, rigo RG23, per consentire l'accesso al beneficio "Patent box" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, è stata prevista l'indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 30 luglio 2015);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i soggetti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015, è possibile optare per regime agevolativo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147: in tal caso il reddito d'impresa concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare. E' stata quindi inserita una codifica ad hoc, in corrispondenza della casella "Rientro Lavoratrici / Lavoratori", presente a margine del quadro, per consentire ai soggetti interessati di evidenziare in dichiarazione che si sta fruendo di tale regime (codice 2), ovvero del previgente regime previsto dalla citata legge 238 (codice 1); ◆ nel rigo RG41 i soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero devono indicare per le stabili organizzazioni già esistenti, separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione (art. 168-ter, comma 7, del TUIR).
QUADRO RF	<p>Diverse le novità nel quadro di determinazione del reddito d'impresa (quadro RF), che hanno comportato principalmente una riduzione delle informazioni richieste al contribuente.</p> <p>Con l'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis operata dalla Stabilità 2016, è stata eliminata la disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti attivi in Stati a regime fiscale privilegiato. Secondo le norme previgenti, la deducibilità era consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative (salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondevano a un effettivo interesse economico e avevano avuto concreta esecuzione). Con l'abrogazione dei commi citati, anche a queste componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nell'articolo 110 del Tuir.</p> <p>Quindi è stato eliminato</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tra le variazioni in aumento il rigo RF29; ◆ tra le variazioni in diminuzione, il rigo RF52. <p>Altra modifica del quadro RF è presente al rigo "Altre variazioni in aumento" (RF31), dove non è più prevista l'indicazione del codice "2", con il quale veniva esposto l'ammontare dell'incentivo fiscale da recuperare a tassazione in applicazione della "Tremonti-ter" (articolo 5, DI 78/2009), pari al corrispettivo o al valore normale dei beni oggetto dell'agevolazione (fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento), anche per le cessioni del bene oggetto</p>

dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Anche nel **quadro RF** (come precedentemente previsto nel quadro RG) **è stato previsto l'inserimento di una nuova colonna 2 nel rigo RF50**, al fine di consentire l'accesso al beneficio "Patent box" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling.

Tra le **altre variazioni in aumento** sono stati previsti i seguenti codici:

- ◆ **45:** ammontare della perdita esente delle stabili organizzazioni all'estero in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR;
- ◆ **46:** l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero, a seguito dell'applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell'art. 168-ter del TUIR. (art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147),
- ◆ **47:** variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'art. 168-ter del TUIR,

Tra le **altre variazioni in diminuzione** sono stati previsti i seguenti codici:

- ◆ **41:** ammontare degli utili esenti delle stabili organizzazioni all'estero in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR;
- ◆ **47:** variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'art. 168-ter del TUIR.

Nel **rigo RF130**, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno optato per **l'esenzione degli utili e delle perdite** attribuibili a tutte le proprie **stabili organizzazioni all'estero** devono indicare per le stabili organizzazioni già esistenti, separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione (art. 168-ter, comma 7, del TUIR).

Come visto precedentemente per i soggetti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, **trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015**, è possibile optare per regime agevolativo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147: in tal caso il reddito d'impresa concorre alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 70 per cento** del suo ammontare. Anche nel quadro RF è stata quindi inserita una codifica ad hoc, in corrispondenza della casella "Rientro Lavoratrici / Lavoratori", presente a margine del quadro, per consentire ai soggetti interessati di evidenziare in dichiarazione che si sta fruendo di tale regime (codice 2), ovvero del prevalente regime previsto dalla citata legge 238 (codice 1).

QUADRO RE	<p>Anche nel quadro RE per i soggetti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015, è possibile optare per regime agevolativo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147: in tal caso il reddito da lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare. Anche nel quadro RE è stata quindi inserita una codifica ad hoc, in corrispondenza della casella "Rientro Lavoratrici / Lavoratori", presente a margine del quadro, per consentire ai soggetti interessati di evidenziare in dichiarazione che si sta fruendo di tale regime (codice 2), ovvero del previgente regime previsto dalla citata legge 238 (codice 1).</p>
QUADRO LM	<p>Nel quadro LM destinato all'indicazione del reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) le novità sono date dal fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella sezione II, riservata ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario, in corrispondenza del reddito lordo di rigo LM34, e delle perdite pregresse portate in diminuzione del reddito di rigo LM37, sono state inserite due colonne di dettaglio, nelle quali vengono indicati i dati dei redditi e delle perdite afferenti a ciascuna gestione previdenziale, al fine di poter riscontrare lo specifico imponibile contributivo; ◆ al rigo LM40, "Crediti d'imposta", sono state inserite le colonne 10 e 11, per indicarvi, rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, il c.d. credito "Scuola", art. 1, commi da 145 a 150, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (colonna 10); ✓ il credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, (credito "Videosorveglianza", art. 1, comma 982, legge 28 dicembre 2015, n. 208), ai fini dello scomputo degli stessi dall'imposta sostitutiva dovuta sul reddito prodotto in regime di vantaggio e/o forfetario (colonna 11).

QUADRO RQ

Nel **quadro RQ** va indicata:

- ◆ **la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** effettuata nel 2017 in base alla proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2017;
- ◆ le agevolazioni previste per **le cessioni ai soci di beni aziendali non strumentali all'attività propria dell'impresa.**

Per quanto riguarda in particolare la **rivalutazione dei beni d'impresa** e delle partecipazioni effettuata nel 2017 in base alla proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2017 ricordiamo in particolare che:

- ◆ la rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- ◆ il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta;
- ◆ è possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%;
- ◆ il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
 - ✓ 16% per i beni ammortizzabili;
 - ✓ 12% per i beni non ammortizzabili;
- ◆ in caso di cessione/assegnazione ai soci autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione;
- ◆ le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Per la fruizione di tale agevolazione è necessario compilare nel quadro RQ le **sezioni XXIII-A e XXIII-B.**

Mentre per affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori assolvendo a un'imposta sostitutiva nella misura del 10% si compila la **sezione XXIII-C.**

Per quanto riguarda invece **l'assegnazione agevolata dei beni ai soci** ricordiamo che:

- ◆ la legge di bilancio 2017 ha prorogato le disposizioni contenute nei commi da 115 a 120 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (Stabilità 2016) che, per agevolare le cessioni ai soci di beni aziendali non strumentali all'attività propria dell'impresa, ha previsto una tassazione sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni citati e il loro costo fiscalmente riconosciuto nella misura dell'8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice);
- ◆ le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione

	<p>dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano potevano essere assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ i versamenti prevedevano due scadenze: la prima, per il 60%, entro il 30 novembre 2016; la restante parte entro il 16 giugno 2017;◆ la legge di bilancio 2017 (al comma 565) ha previsto che le stesse disposizioni si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017, con versamenti da effettuare entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018. <p>Rispetto al modello Unico PF dello scorso anno è stata inserita la sezione XXII, denominato "Assegnazione o cessione di beni ai soci".</p> <p>Come evidenziato dalla circolare 26/2016, l'esercizio dell'opzione deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.</p>
QUADRO FC	<p>Nel quadro FC dedicato all'indicazione dei redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato sono state introdotte le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nella sezione I è stata inserita la casella denominata "Art. 168-ter, comma 4", che deve essere barrata qualora per le stabili organizzazioni all'estero non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell'art. 167 del TUIR (nei casi in cui l'impresa residente nel territorio dello Stato abbia optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all'estero);◆ nella medesima sezione I è stato inserito il campo "N. progressivo stabile organizzazione" per indicare, nell'ipotesi di opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, il numero progressivo che individua la stabile organizzazione cui si riferisce il modulo del quadro FC;◆ tra le variazioni in aumento è stato eliminato il rigo FC19 dove andavano indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, ai sensi degli abrogati commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR (art. 1, comma 142, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);◆ tra le variazioni in diminuzione è stato eliminato il rigo FC30 dove andavano indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi degli abrogati commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento. Distinti salu

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Detrazione attività sportiva ragazzi

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per **ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni**.

L'importo massimo detraibile è pari a **210 Euro** per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori. Considerando che la detrazione è pari al 19% dell'importo di spesa, il beneficio massimo diventa di 39,90 Euro per ragazzo.

Si riepilogano di seguito le regole per una corretta detrazione di tali spese, in vista della compilazione della dichiarazione dei redditi.

DETRAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA RAGAZZI	
STRUTTURE SPORTIVE (D.M. 28.03.2007)	<p>La detrazione spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate dal DM 28.03.2007. Le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ associazioni sportive: società ed associazioni sportive dilettantistiche, con o senza personalità giuridica, che nella propria denominazione sociale riportano espressamente l'indicazione della finalità sportiva dilettantistica;◆ impianti sportivi: tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica (esempio: palestre, piscine e altre strutture simili). Sono compresi gli impianti polisportivi, gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni sportive (come definite sopra), pubblici o privati, anche in forma d'impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile. <p>La detrazione pertanto non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l'attività sportiva praticata presso:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;◆ le società di capitali di cui alla L. 91/1981;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le associazioni non sportive che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
<p style="text-align: center;">ETÀ RAGAZZI (CM 34/E/2008)</p>	<p>La detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni.</p> <p>Con la Circolare 34/E/2008 (quesito n. 14.1) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d'imposta.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni. Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell'età.</p>
<p style="text-align: center;">LIMITE DI DETRAIBILITA'</p>	<p>La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori); ◆ ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione 50 del 25.02.2009). Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352), con il codice 16.
<p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA CONSERVARE</p>	<p>Per beneficiare della detrazione occorre dimostrare il sostenimento della spesa tramite un bollettino bancario o postale, o con fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle associazioni o impianti sportivi.</p> <p>In questi documenti devono essere indicati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ditta, denominazione o ragione sociale, sede legale (o se persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale); ◆ causale del pagamento; ◆ attività sportiva esercitata; ◆ importo corrisposto per la prestazione resa; ◆ dati anagrafici del ragazzo che pratica l'attività sportiva, e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. <p>La ricevuta deve riportare tali elementi anche nel caso in cui il Comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica ecc ... Ciò significa che il bollettino di c/c intestato al comune, e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso, non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 20 del 13.05.2001 risposta 5.9).</p>
<p style="text-align: center;">INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</p>	<p>La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nei righi E8-E10 del modello 730. Rispetto all'anno scorso c'è stata una riduzione dei righi dove indicare gli oneri detraibili che non trovano collocazione in uno specifico rigo del quadro E (righi da E8 a E10 anziché E8-E12);

- ◆ nei rigi **RP8-RP13** del modello Redditi. Rispetto all'anno scorso c'è stata una **riduzione dei rigi** dove indicare gli oneri detraibili che non trovano collocazione in uno specifico rigo del quadro RP (rigi **da RP8 a RP13** anziché RP8-RP14)

Se il soggetto ha sostenute **spese per più di un ragazzo**, compilerà più rigi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.

Mod. 730/2017

E8	ALTRE SPESE	<i>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</i>	CODICE SPESA 16	210,00
E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA 16	210,00
E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Termini di pagamento dei versamenti delle imposte derivanti dal modello Redditi

In considerazione del termine **di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi**, si ricorda che quest'anno, per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, le scadenze di pagamento in linea generale sono:

- ◆ **30.06.2017** (al posto del 16 giugno);
- ◆ **31.07.2017** (al posto del 16 luglio) con la **maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**.

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondandoli all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.

Non va effettuato alcun pagamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro per l'Irpef ed Ires, o a 10,33 € per l'Irap.

I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all'imposta dovuta.

I TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DERIVANTI DA 730 UNICO E IRAP 2017			
TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE	REDDITI PF 2017	30.06.2017	31.07.2017¹ Con maggiorazione dello 0,40%
	REDDITI SP 2017	30.06.2017	31.07.2017²

¹ La scadenza slitta al 31 luglio in quanto il 30 luglio 2017 cade di domenica.

² La scadenza slitta al 31 luglio in quanto il 30 luglio 2017 cade di domenica.

				Con maggiorazione dello 0,40%	
	REDDITI SC 2017	ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL 6° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI IMPOSTA		ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI Con maggiorazione dello 0,40%	
	REDDITI SC 2017 RELATIVO A SOGGETTI IRES CHE APPROVANO IL BILANCIO OLTRE 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O DEL TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE³		ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI Con maggiorazione dello 0,40%	
	IRAP 2017 Per persone fisiche, società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	30.06.2017		31.07.2017⁴ Con maggiorazione dello 0,40%	
	IRAP 2017 Per i soggetti diversi da persone fisiche società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL 6° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI IMPOSTA		ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI Con maggiorazione dello 0,40%	
	IRAP 2017 Per i soggetti che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O DEL TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE⁵		ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI Con maggiorazione dello 0,40%	
	730 2017	Con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati)			
RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA	RATA	VERSAMENTO 1^A RATA ENTRO IL 30.06.2017		VERSAMENTO 1^A RATA⁶ ENTRO IL 31.07.2017	
		SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI
	1	30.06.2017	0	31.07.2017	0

³ Se il bilancio non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono comunque essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine. Ad esempio in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30.06.2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.7.2017.

⁴ La scadenza slitta al 31 luglio in quanto il 30 luglio 2017 cade di domenica.

⁵ Se il bilancio non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono comunque essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine. Ad esempio in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30.06.2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.7.2017.

⁶ In questo caso l'importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

	2	31.07.2017	0,33	31.08.2017	0,33
	3	31.08.2017	0,66	02.10.2017	0,66
	4	02.10.2017	0,99	31.10.2017	0,99
	5	31.10.2017	1,32	30.11.2017	1,32
	6	30.11.2017	1,65		
RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA	RATA	VERSAMENTO 1^A RATA ENTRO IL 30.06.2017		VERSAMENTO 1^A RATA⁷ ENTRO IL 31.07.2017	
		SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI
	1	30.06.2017	0	31.07.2017	0
	2	17.07.2017	0,18	21.08.2017	0,18
	3	21.08.2017	0,51	18.09.2017	0,51
	4	18.09.2017	0,84	16.10.2017	0,84
	5	16.10.2017	1,17	16.11.2017	1,17
	6	16.11.2017	1,50		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

⁷ In questo caso l'importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

SAPERE PER FARE

ESTROMISSIONE AGEVOLATA ENTRO IL 31.05.2017

INTRODUZIONE

Il prossimo **31 maggio 2017** scade il termine per l'esercizio dell'**opzione per l'estromissione degli immobili strumentali posseduti al 31.10.2016** dal patrimonio dell'impresa da parte dell'**imprenditore individuale** che sia interessato ad avvalersi dell'opportunità offerta dalla **Legge di Stabilità 2017**.

L'opzione ha effetto dal 01.01.2017 e si esercita attraverso **comportamento concludente**, che nel caso di specie consiste nella semplice **annotazione contabile**:

- ◆ nel **libro giornale** (per le imprese in contabilità ordinaria);
- ◆ nel **registro dei beni ammortizzabili** (per le imprese in contabilità semplificata).

L'operazione di estromissione prevede il **pagamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'**8%** della plusvalenza teorica calcolata come differenza tra il valore di mercato del bene e il costo fiscalmente riconosciuto.

Il pagamento della prima rata di imposta sostitutiva, pari al 60% del totale, deve avvenire entro il 30 novembre 2017, mentre il saldo deve essere versato entro il 16 giugno 2018.

Il **perfezionamento** dell'opzione avviene con l'indicazione dell'immobile e della relativa imposta pagata, nel modello Redditi.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi può usufruire** dell'estromissione agevolata?
2. **Quali immobili** possono essere estromessi?
3. **Come si effettua l'opzione?**
4. Come si calcola **l'imposta sostitutiva?**
5. **Come si versa** l'imposta sostitutiva?
6. L'estromissione agevolata **è soggetta ad IVA?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 CHI PUÒ USUFRUIRE DELL'ESTROMISSIONE AGEVOLATA?

R.1 L'estromissione agevolata può essere effettuata dai **soggetti che al 31.10.2016 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino al 1° gennaio 2017** (data di effetto dell'estromissione), comprese le imprese che a tali date sono in liquidazione.

L'estromissione agevolata può essere effettuata anche:

- ◆ **dall'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31.10.2016**, a condizione che l'opzione sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del de cuius in forma individuale;
- ◆ **dal donatario dell'azienda** che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante.

Non possono avvalersi dell'agevolazione, invece:

- ◆ **i soggetti per i quali alla data del 01.01.2017 la qualifica di imprenditore è venuta meno**. In tal caso, infatti, si è verificato il presupposto per l'attribuzione del bene alla sfera patrimoniale privata dell'imprenditore, con l'applicazione dell'imposta ordinaria sulle plusvalenze eventualmente realizzate;
- ◆ **l'unica azienda** dell'imprenditore individuale che **sia stata concessa in affitto o in usufrutto prima del 01.01.2017**, visto che durante l'affitto cessa l'attività d'impresa (art. 67 comma 1 lett. h del TUIR);
- ◆ **gli enti non commerciali, visto che non sono espressamente richiamati dalla normativa in materia di estromissione agevolata.**

D.2 QUALI IMMOBILI POSSONO ESSERE ESTROMESSI?

R.2 L'estromissione riguarda gli **immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, TUIR posseduti alla data del 31.10.2016**. Si tratta, pertanto, degli immobili:

- ◆ **strumentali per destinazione**, cioè **utilizzati esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla categoria catastale;
- ◆ **strumentali per natura**, ossia che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, senza radicali trasformazioni, e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o se dati in locazione/comodato. Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10, qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Il carattere strumentale dell'immobile deve essere verificato alla data del 31.10.2016. Se, successivamente a questa data, l'immobile viene concesso in uso a terzi, la possibilità di estrometterlo non viene meno.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 65, comma 1, TUIR, gli **immobili strumentali per natura o per destinazione si considerano relativi all'impresa**:

- ◆ per i soggetti in **contabilità ordinaria**, se iscritti **nell'inventario**;
- ◆ per i soggetti in **contabilità semplificata**, se risultanti dal **registro dei beni ammortizzabili**.

Pertanto, gli immobili che non risultano dai predetti libri o registri non possono essere estromessi in quanto non sono considerati relativi all'impresa, ma appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore (analogamente ai beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa).



Gli **immobili strumentali per destinazione acquistati fino al 31.12.1991** possono essere **estromessi anche se non risultano dall'inventario** (o dal registro dei beni ammortizzabili), in quanto fino al 31.12.1991 gli immobili strumentali per destinazione erano considerati sempre relativi all'impresa, anche se non indicati nell'inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili). Tali immobili continuano ad essere considerati relativi all'impresa e possono essere estromessi se al 31.10.2016 erano utilizzati come beni strumentali.

Possono essere oggetto di esclusione anche gli immobili posseduti dall'imprenditore in comunione, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell'imprenditore.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 188/E/2008, **l'estromissione non può riguardare gli immobili in leasing**, dato che, con il relativo contratto, non si determina il possesso del bene ma la sua mera detenzione. In caso di riscatto lo stesso, deve essere stato esercitato anteriormente al 31.10.2016.

Inoltre, **sono esclusi** dall'estromissione gli immobili che:

- ◆ costituiscono **beni merce**;
- ◆ **non sono strumentali né per natura né per destinazione**, anche se indicati nell'inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili);
- ◆ **anteriamente al 01.01.2017** sono stati **ceduti o già "autoconsumati"**.

D.3 COME SI EFFETTUA L'OPZIONE?

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it*

R.3 L'opzione per l'estromissione si effettua entro il prossimo **31 maggio 2017** attraverso un **comportamento concludente**, che nel caso di specie consiste appunto nella semplice **annotazione contabile dell'immobile:**

- ◆ nel **libro giornale** (per le imprese in contabilità ordinaria);
- ◆ nel **registro dei beni ammortizzabili** (per le imprese in contabilità semplificata);

fermo restando che **il perfezionamento dell'opzione si ha con l'indicazione in dichiarazione dei redditi**. A seguito dell'estromissione, **l'immobile** rientra nella sfera personale dell'imprenditore e, quindi, **dal periodo d'imposta 2017 dovrà essere indicato nel modello Redditi 2018**. La mancanza di indicazione nel modello dichiarativo potrà essere **sanata entro 90 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione del modello Redditi.

Non rileva, pertanto, ai fini del perfezionamento l'omesso o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva..

D.4 COME SI CALCOLA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA?

R.4 La base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva (pari all'8%) è data dalla differenza tra **il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto:**

IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF/IRAP ESTROMISSIONE IMMOBILE = (VALORE NORMALE - COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO) X 8%
--

L'opzione è possibile anche quando la differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto è zero.

Nel caso di immobile posseduto in comunione, rileva solo la quota parte del valore normale di pertinenza dell'imprenditore.

Il valore normale dell'immobile è dato alternativamente dal:

- ◆ **valore catastale**, applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, il moltiplicatore di cui all'art. 52 del DPR 131/86:

CATEGORIA IMMOBILE	MOLTIPLICATORE (ALLA RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5%)
A (tranne A/10) e C (tranne C/1)	120
B	168
A/10 e D	60
C/1 ed E	40,8

- ◆ **valore di mercato**, di cui all'art. 9 comma 3 del TUIR.

Il valore normale va assunto in misura non inferiore al valore catastale/di mercato o, in alternativa, può essere anche un valore intermedio tra i due.

Il valore fiscalmente riconosciuto è dato dal valore iscritto nel libro degli inventari (o registro beni ammortizzabili), al netto delle quote di ammortamento fiscale dedotte fino al periodo d'imposta 2016, tenuto conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Va tenuto conto, inoltre, del valore attribuito alle aree occupate dalla costruzione, al lordo degli ammortamenti fiscalmente non dedotti (art. 36 comma 7 D.l. 223/2006).

D.5 COME SI VERSA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA?

R.5 L'imposta va versata **in 2 rate**:

- ◆ la **prima rata**, pari al **60% del totale**, entro il **30 novembre 2017**;
- ◆ la **seconda rata**, per il restante **40%**, deve essere versata entro il **16 giugno 2018 e senza interessi**.

L'imposta va versata con **modello F24** (codice tributo **1673**) e **può essere compensata** con eventuali crediti tributari e contributivi disponibili.

Come anticipato prima, l'estromissione si perfeziona con l'indicazione dell'immobile e dell'imposta sostitutiva dovuta nel modello Redditi, pertanto **l'omesso o insufficiente o tardivo versamento dell'imposta non preclude l'estromissione**. L'imposta non versata sarà iscritta a ruolo, ma il contribuente potrà **porvi rimedio tramite ravvedimento operoso**.

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ESTROMISSIONE IMMOBILI	
1ª rata = 60% del totale	Entro il 30.11.2017
2ª rata = 40% del totale	Entro il 16.06.2018

D.6 L'ESTROMISSIONE AGEVOLATA È SOGGETTA AD IVA?

R.6 Dipende se, all'atto di acquisto dell'immobile che si intende estromettere, è stata detratta o meno l'IVA:

- ◆ se è stata detratta integralmente o parzialmente l'IVA, allora l'estromissione rientra nel campo di applicazione dell'IVA e bisognerà verificare se sia imponibile o esente ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72;
- ◆ se non è stata detratta l'IVA, allora l'estromissione è fuori campo IVA.

Si hanno, pertanto, le seguenti casistiche:

BENE ESTROMESSO	TRATTAMENTO IVA
Acquisito prima del 1973	Fuori campo IVA
Acquistato da privato	

Apportato dall'imprenditore	
Acquistato con IVA non detratta al 100%	Esente IVA (ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/1972)
Acquistato con IVA detratta, in tutto o in parte	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Soggetto ad IVA se estromesso da impresa che l'ha costruito o ristrutturato entro 5 anni; ◆ Esente IVA, salvo opzione per imponibilità.

Nel caso in cui l'estromissione sia soggetta ad IVA, per individuare la base imponibile (come chiarito con la Circolare 26/E/2016) va considerato il prezzo di acquisto aumentato di tutte le spese sostenute per riparare e completare il bene durante la sua vita aziendale, tenuto conto del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo.

Nel caso in cui l'estromissione sia esente IVA è necessario operare una rettifica della detrazione dell'Iva a credito (ex art 19-bis2 DPR 633/72) in misura pari ai decimali mancanti al compimento del decennio dall'acquisto.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **59/E** del **12 Maggio 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore di un'associazione che svolge l'attività nel settore dello spettacolo musicale di fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.).

Risoluzione n. **60/E** del **12 Maggio 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti in materia di regime IVA applicabile alle prestazioni sanitarie rese all'interno dei locali delle farmacie, nonché circa il corretto assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Risoluzione n. **61/E** del **18 Maggio 2017**

L'Agenzia istituisce la causale contributo (EBFO) per

la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale MPMI "EBINFORMA.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **12 Maggio 2017**

L'Agenzia afferma che sono esenti da Iva esclusivamente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione che vengono effettuate da soggetti abilitati all'esercizio della professione.

LO SCADENZARIO DAL 19.05.2017 AL 02.06.2017

Lunedì 22 Maggio 2017	Scade il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell' elenco degli "enti del volontariato"
Lunedì 22 Maggio 2017	Scade il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell' elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche"
Giovedì 25 Maggio 2017	Presentazione elenchi Intrastat da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile .
Lunedì 29 Maggio 2017	Ultimo giorno per regolarizzare mediante ravvedimento, la presentazione della dichiarazione IVA 2017 relativa all'anno d'imposta 2017 .
Mercoledì 31 Maggio 2017	Liquidazione e versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (Aprile 2017) da parte degli enti non commerciali
Mercoledì 31 Maggio 2017	Versamento, da parte delle imprese di assicurazione , dell' imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Aprile 2017 , nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Marzo 2017
Mercoledì 31 Maggio 2017	Presentazione, da parte delle imprese di assicurazione , della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto (2016), su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni
Mercoledì 31 Maggio 2017	Per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi , scade il termine per la presentazione delle denuncia mensile (Aprile 2017) relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente
Mercoledì 31 Maggio 2017	Versamento dell' imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.05.2017 o

rinnovati tacitamente a decorrere **dal 01.05.2017** e per i quali **non** si è **optato** per il regime della **“cedolare secca”**

Mercoledì **31 Maggio 2017**

Comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel primo trimestre solare del 2017.

Mercoledì **31 Maggio 2017**

Scade il termine per effettuare l'estromissione agevolata dei beni strumentali di cui all'art. 43 comma 2 DPR 917/1986 da parte degli imprenditori individuali che alla data del 31.10.2016 possiedono beni immobili strumentali e che **intendono optare per l'estromissione di tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2017.**

Mercoledì **31 Maggio 2017**

Scade il termine per il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) **da parte dei Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2017** residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi.

Mercoledì **31 Maggio 2017**

Scade il termine per il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo) **da parte dei proprietari**, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria **di autovetture e autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw** con bollo scadente ad aprile 2017 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi.
